



Regione Lombardia

IL CONSIGLIO

Il Presidente

Protocollo CRL.2024.0005999 del 27/03/2024

Al Signor Presidente
della Commissione consiliare **II**

Al Signor Presidente
della Commissione consiliare **I**

e, p.c. Ai Signori Presidenti
delle altre Commissioni consiliari

Ai Signori Componenti
l'Ufficio di Presidenza

Ai Signori Consiglieri regionali

Al Signor Presidente
della Giunta regionale

Ai Signori Assessori regionali

Ai Signori Sottosegretari regionali

LORO INDIRIZZI

Oggetto: PDL n. 65 DI INIZIATIVA CONSILIARE
“Istituzione della Commissione Garante dello Statuto della Regione Lombardia”.

(di iniziativa dei Consiglieri regionali: Del Bono, Scandella, Majorino, Noja, Di Marco, Palestra, Rosati, Palmeri).

Trasmetto, per l'istruttoria di competenza, il progetto di legge in oggetto

Invito la Commissione consiliare **I** a esprimere il parere di propria competenza e a trasmetterlo direttamente alla Commissione referente, inviandolo per conoscenza a questa Presidenza.

Con i migliori saluti

FEDERICO ROMANI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art.24, del D.lgs. 7
marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale)

Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del d.lgs 39/1993 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'amministrazione digitale. Il documento originale è firmato digitalmente e conservato presso l'Ente.

PROGETTO DI LEGGE N. 65

di iniziativa dei Consiglieri: Delbono, Scandella, Majorino, Noja, Di Marco, Palestra, Rosati, Palmeri.

—————
“Istituzione della Commissione Garante dello Statuto della Regione Lombardia”.

—————
PRESENTATO IL 26/03/2024

ASSEGNATO IN DATA 27/03/2024

ALLE COMMISSIONI:

REFERENTE **II**

CONSULTIVA **I**

Relazione

Lo Statuto d'autonomia di Regione Lombardia, approvato con legge statutaria 31 agosto 2008, n.1, prevede, all'art. 59, un organismo di garanzia statutaria, denominato “Commissione garante dello Statuto”.

Nelle previsioni di tale articolo, il Consiglio regionale è chiamato ad approvare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la legge istitutiva di tale organo.

Il presente progetto di legge ne disciplina, dunque, la costituzione, le modalità e i limiti di esercizio delle sue funzioni, i requisiti per l'accesso, nonché le cause di incompatibilità e ineleggibilità dei suoi componenti e il trattamento economico.

L'esigenza di procedere alla costituzione della Commissione garante deriva principalmente dalla necessità di porre rimedio all'assenza della funzione di garanzia rappresentata da un organo “tecnico” indipendente e autonomo, previsto dallo Statuto, eliminando un “vulnus” evidente in particolare a fronte di palesi incongruenze quali ad esempio l'impropria attribuzione all'Ufficio di Presidenza del Consiglio (da parte di datate leggi regionali del 1971 e del 1983), della funzione di pronunciarsi sull'ammissibilità delle proposte di iniziativa popolare o del referendum abrogativo. Funzioni che lo Statuto d'autonomia, rispettivamente all'art 50, comma 3, e all'art.51, comma 5, affida, correttamente, alla Commissione garante. Tali incongruenze si sono palesate anche a fronte di una recentissima richiesta di ammissibilità di una legge di iniziativa popolare con riferimento alla quale il giudizio, di natura tecnico-giuridica, avrebbe trovato nelle competenze specifiche dell'Organo di garanzia sede appropriata e adeguata, in luogo dell'Ufficio di presidenza.

La costituzione della Commissione quale “organo regionale autonomo ed indipendente di valutazione della conformità dell'attività regionale allo Statuto” diviene indispensabile soprattutto per il rilievo istituzionale che questo organismo può rappresentare, viste le rilevanti funzioni di supporto tecnico-giuridico, garanzia e controllo sull'attività della Regione assegnate dall'art.60 dello Statuto, a tutela dell'imparzialità e correttezza dell'azione legislativa, del buon funzionamento democratico dell'Ente e della migliore tutela dei diritti dei cittadini e delle coalizioni rappresentate nelle istituzioni regionali.

Il presente progetto di legge è costituito da 18 articoli. Gli articoli da 1 a 6 - Titolo I “Commissione garante dello Statuto” disciplinano nell'ordine: la sua costituzione (artt.1 e 2), precisando che la Commissione garante , nell'ambito della sua autonomia funzionale e amministrativa, disciplina l'organizzazione interna dei lavori con proprio regolamento e definendo un ruolo dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio per il supporto organizzativo e strumentale; la sua composizione, sede e durata (art. 3); i requisiti di accesso all'incarico, comprese le categorie di soggetti che possono candidarsi al ruolo di commissari (art. 4); le cause di ineleggibilità, incompatibilità dei suoi componenti, richiamando – per quanto non in contrasto con le disposizioni del presente progetto di legge, anche la l.r. 25/2009 (art. 5);.

Al titolo II sono inserite le “funzioni della Commissione garante”, secondo quanto già previsto dall'art. 60 dello Statuto di autonomia, ovvero le modalità e i limiti di esercizio delle stesse (artt. da 6 a 12); l'art 13 disciplina la copertura finanziaria e l'art 14 le disposizioni transitorie per garantire tempi e condizioni per l'attivazione della Commissione garante.

Gli articoli 15 e 16 si inseriscono nel Titolo III “Modifiche alla legge regionale 2 ottobre 1971, n. 1 (Norme sull’iniziativa popolare per la formazione di leggi e altri atti della regione) e alla legge regionale 28 aprile 1983, n. 34 (Nuove norme sul referendum abrogativo della regione Lombardia – Abrogazione l.r. 31 luglio 1973, n. 26 e successive modificazioni)”. Si tratta, come illustrato in precedenza, di necessarie modifiche a leggi regionali oggi non conformi al dettato statutario. L'articolo 17 dispone, infine, sull'entrata in vigore della legge, ovvero il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Articolato

TITOLO I - COMMISSIONE GARANTE DELLO STATUTO

Art. 1 Istituzione della Commissione garante dello Statuto

1. In attuazione degli articoli 59 e 60 dello Statuto d'autonomia della Lombardia, la presente legge costituisce e disciplina la Commissione garante dello Statuto (di seguito Commissione garante), quale organo autonomo e indipendente di valutazione relativamente alla conformità dell'attività regionale allo Statuto stesso.

Art. 2 Autonomia

1. La Commissione garante ha autonomia funzionale e amministrativa.
2. Il funzionamento della Commissione garante è disciplinato da un regolamento interno, approvato dalla Commissione garante a maggioranza assoluta dei suoi componenti entro 60 giorni dal suo primo insediamento. Ogni modifica del regolamento è approvata con la medesima maggioranza.
3. Il Regolamento interno, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Lombardia, disciplina in particolare:
 - a) lo svolgimento dei lavori;
 - b) le modalità di espressioni di voto dei componenti;
 - c) la verbalizzazione delle riunioni;
 - d) la comunicazione delle decisioni;
 - e) la forma di pubblicità delle decisioni.
4. La Commissione garante si riunisce validamente con la presenza di almeno quattro componenti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei componenti;
5. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, previo confronto con la Commissione garante, individua nell'ambito dell'organizzazione del Consiglio regionale una struttura di supporto alla Commissione garante e personale adeguato.

Art. 3 Composizione, sede e durata

1. La Commissione garante è composta da cinque componenti, di cui:
 - o quattro eletti dal Consiglio regionale a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti nelle prime tre votazioni; dalla quarta votazione è sufficiente la maggioranza assoluta;
 - o uno eletto dal Consiglio delle autonomie locali con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti nelle prime tre votazioni; dalla quarta votazione è sufficiente la maggioranza assoluta.
2. La Commissione garante ha sede presso il Consiglio Regionale della Lombardia;
3. I componenti della Commissione garante durano in carica sei anni decorrenti dalla data di nomina e non sono rieleggibili.

4. La Commissione garante è rinominata dal Consiglio Regionale entro 120 giorni dalla sua scadenza.
5. La Commissione garante, a maggioranza assoluta dei suoi componenti e a scrutinio segreto, elegge al proprio interno, nella prima seduta o in quella immediatamente successiva, il Presidente e il Vicepresidente. Il Presidente presiede le adunate della Commissione garante, le convoca e ne dirige i lavori in conformità al Regolamento interno della Commissione stessa. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di impedimento, secondo quanto previsto dal regolamento interno della Commissione garante.
6. In caso di decesso, decadenza per incompatibilità o dimissioni di un componente della Commissione garante si provvede alla sua sostituzione, secondo le modalità previste dal comma 1 del presente articolo, entro sessanta giorni. Il componente subentrante dura in carica per il tempo residuo del mandato del componente sostituito.

Art. 4 Requisiti dei componenti

1. Possono essere eletti componenti della Commissione garante:
 - a) magistrati a riposo della giurisdizione ordinaria, amministrativa;
 - b) professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, con alta e riconosciuta competenza nel campo del diritto pubblico, costituzionale o amministrativo;
 - c) avvocati con almeno dieci anni di esercizio effettivo della professione e con particolare esperienza nell'ambito costituzionale o amministrativo;
 - d) dirigenti in quiescenza dell'amministrazione regionale o di altre pubbliche amministrazioni, con almeno quindici anni di esercizio effettivo della funzione dirigenziale e in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza vecchio ordinamento ovvero laurea magistrale ciclo unico in giurisprudenza.
2. La composizione della Commissione garante rispetta il criterio di parità di genere ai sensi dell'art 57 comma 1, lett a) della Legge 165/2001 e di tendenziale equilibrio tra le categorie di cui al comma precedente.

Art. 5 Ineleggibilità, incompatibilità e decadenza

1. In materia di ineleggibilità e incompatibilità, ai componenti della Commissione garante si applicano, per quanto non in contrasto con la presente legge, le disposizioni previste dalle norme per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale della Lombardia nonché quelle previste per la carica di consigliere regionale.
2. La posizione di componente della Commissione garante è incompatibile con qualsiasi carica in organismi direttivi di partiti o movimenti politici, sindacati o associazioni di categoria.
3. Spetta alla Commissione garante l'accertamento delle cause di incompatibilità, impedimento permanente e decadenza dei propri componenti.

TITOLO II – FUNZIONI DELLA COMMISSIONE GARANTE

Art. 6 Funzioni

1. La Commissione garante ha le seguenti funzioni:
 - a) presenta al Consiglio regionale una relazione sui progetti di legge in materia statutaria;
 - b) si pronuncia sulla compatibilità statutaria della proposta di regolamento generale del Consiglio;
 - c) adotta i provvedimenti ed esprime i pareri previsti dallo Statuto e dalla legge in materia di iniziativa popolare e di referendum;
 - d) esprime parere, con le modalità e nei termini stabiliti dalla legge, sulla conformità allo Statuto dei progetti di legge su richiesta della Giunta, di un terzo dei componenti del Consiglio regionale o della commissione consiliare competente, ovvero della maggioranza del Consiglio delle autonomie locali;
 - e) esprime parere, su richiesta della Giunta, in ordine alla impugnazione avanti la Corte costituzionale di atti dello Stato o di altra Regione che violino attribuzioni costituzionalmente garantite;
 - f) esprime parere sull'interpretazione dello Statuto, anche in relazione ad eventuali conflitti di competenza tra gli organi della Regione, su richiesta del Presidente della Regione, della Giunta o di un terzo dei componenti del Consiglio regionale.

Art. 7 Relazione sui progetti di legge in materia statutaria

1. Al fine di consentire alla Commissione garante di predisporre idonea relazione, il Presidente del Consiglio regionale invia al presidente della Commissione i progetti di legge in materia statutaria.
2. La Commissione garante si esprime entro 45 giorni dalla ricezione del progetto di legge. Il termine è prorogabile una sola volta e sulla base di motivazioni espresse.
3. Il Consiglio regionale, in caso di eventuali rilievi, esamina nuovamente il progetto di legge, previa assegnazione alla Commissione consiliare competente. La Commissione consiliare competente o il Consiglio regionale possono discostarsi dal parere di non conformità ovvero pronunciarsi in senso contrario alle modifiche indicate, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 8 Pronunce sulla compatibilità statutaria di proposte di regolamento generale del Consiglio regionale

1. La Commissione garante esprime parere sulla compatibilità statutaria delle proposte di regolamento generale del Consiglio.
2. Il parere è richiesto dal Presidente del Consiglio regionale e la Commissione garante si esprime entro il termine di 30 giorni dalla richiesta. Il termine è prorogabile una sola volta e sulla base di motivazioni espresse da parte della Commissione garante.
3. Se il parere non è espresso entro il suddetto termine, il Consiglio regionale può adottare in via definitiva il regolamento indipendentemente dal rilascio del parere.
4. Il Consiglio regionale, in caso di eventuali rilievi, esamina nuovamente il progetto di legge, previa assegnazione alla Commissione consiliare competente. La Commissione consiliare competente o il Consiglio regionale possono discostarsi dal parere di non conformità ovvero

pronunciarsi in senso contrario alle modifiche indicate, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 9 Attribuzioni in materia di iniziativa popolare e di referendum

1. Per l'esercizio della funzione di cui all'articolo 7, comma 1, lett. c), la Commissione garante si pronuncia sull'ammissibilità delle proposte di cui agli articoli 50 e 51 dello Statuto secondo le modalità e criteri previsti dalla legge regionale 2 ottobre 1971, n. 1 (Norme sull'iniziativa popolare per la formazione di leggi e altri atti della regione) e dalla legge regionale 28 aprile 1983, 34 (Nuove norme sul referendum abrogativo della regione Lombardia).

Art. 10 Parere sulla conformità allo Statuto dei progetti di legge

1. La Commissione garante esprime il suo parere sulla conformità allo Statuto dei progetti di legge su richiesta della Giunta, di un terzo dei componenti del Consiglio regionale o della commissione consiliare competente, ovvero della maggioranza del Consiglio delle autonomie locali.
2. A tal fine il Presidente della Regione, ovvero il presidente del Consiglio regionale, o il Presidente del Consiglio delle autonomie locali avanzano le richieste di parere concluso l'iter presso la Commissione consiliare competente in sede referente e prima dell'approvazione finale del progetto di legge da parte del Consiglio regionale.
3. La Commissione garante esprime il parere entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta trasmettendolo ai Presidenti degli organi che hanno formulato la richiesta.
4. Il Consiglio regionale, in caso di eventuali rilievi, esamina nuovamente il progetto di legge, previa assegnazione alla Commissione consiliare competente. La Commissione consiliare competente o il Consiglio regionale possono discostarsi dal parere di non conformità ovvero pronunciarsi in senso contrario alle modifiche indicate, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 11 Parere sull'impugnazione avanti la Corte costituzionale di atti dello Stato o di altra Regione

1. Per l'esercizio della funzione di cui all'articolo 6, comma 1, lett. e), la Commissione garante, su richiesta della Giunta formulata dal suo Presidente, si esprime entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 12 Parere sull'interpretazione dello Statuto anche in relazione ad eventuali conflitti di competenza

1. Per l'esercizio della funzione di cui all'articolo 6, comma 1, lett. f), la Commissione garante, su richiesta del Presidente della Regione, della Giunta o di un terzo dei componenti del Consiglio regionale, si esprime entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. La richiesta deve essere formulata tramite i presidenti dei rispettivi organi.

2. La richiesta di pronuncia in ordine a un conflitto di competenza tra organi regionali deve indicare l'atto dal quale esso deriva nonché le disposizioni dello Statuto che si ritengono violate. La Commissione garante comunica almeno 15 giorni prima agli organi interessati la data dell'adunanza perché i suddetti organi possano intervenire nella seduta e presentare proprie osservazioni o memorie scritte.
3. La Commissione garante si esprime in ordine al conflitto di competenza individuando l'organo titolare della stessa; in caso di atto viziato da incompetenza la Commissione garante invita l'organo che lo ha adottato a ritirarlo entro 10 giorni dalla notifica della pronuncia.

Art. 13 Disposizione finanziaria

1. Alle spese per l'attuazione della presente legge, previste in euro 500.000,00 nel 2025, si fa fronte con le risorse stanziare alla missione 01 'Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo', programma 01 'Organi istituzionali' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2024-2026, nell'ambito del contributo di funzionamento al Consiglio regionale.
2. Per gli esercizi successivi al 2025 alle spese di cui al comma 1 si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.

Art. 14 Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione della presente legge, il Consiglio regionale procede alla elezione dei componenti della Commissione garante, secondo le modalità previste all'art.3 entro 60 giorni dalla data della sua entrata in vigore.
2. Entro 30 giorni dall'insediamento della Commissione garante, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede ad assegnare in uso alla Commissione garante locali idonei e personale necessari all'espletamento delle funzioni.

TITOLO III - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 OTTOBRE 1971, N. 1 (NORME SULL'INIZIATIVA POPOLARE PER LA FORMAZIONE DI LEGGI E ALTRI ATTI DELLA REGIONE) E ALLA LEGGE REGIONALE 28 APRILE 1983, N. 34 (NUOVE NORME SUL REFERENDUM ABROGATIVO DELLA REGIONE LOMBARDIA - ABROGAZIONE L.R. 31 LUGLIO 1973, N. 26 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)

Art. 15 Modifiche alla legge regionale 2 ottobre 1971, n. 1 e successive modificazioni

1. All'art.8, comma 1 della legge regionale 2 ottobre 1971, n. 1 (Norme sull'iniziativa popolare per la formazione di leggi e altri atti della regione), le parole "all'unanimità l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale" sono sostituite dalle parole "la Commissione garante dello Statuto". Il comma 2 dello stesso articolo è soppresso.

Art. 16 Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1983, n. 34 e successive modificazioni

1. All'art 3, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1983, 34 (Nuove norme sul referendum abrogativo della regione Lombardia - Abrogazione l.r. 31 luglio 1973, n. 26 e successive modificazioni), le parole "Ufficio di presidenza del Consiglio regionale" sono sostituite dalle parole "Commissione garante dello Statuto".
2. All'art.3, commi 3 e 8 le parole "Ufficio di presidenza" sono sostituite dalle parole "Commissione garante dello Statuto".
3. I commi 4,5,6,7 del citato articolo 3 sono soppressi.

Art. 17 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

Allegato – scheda di accompagnamento ai progetti di legge, ai sensi dell'art. 81, comma 2, Regolamento generale

(1)	(2)	(3)	(4)	5 (A) quantificazione spesa			6 (B) copertura finanziaria				
intervento	riferimento pdl art. comma	spesa ex art. l.r. 34/78	natura spesa Corrente/ conto capitale titolo	missione – programma	importo 2024	importo 2025	importo 2026	missione – programma	importo 2024	importo 2025	importo 2026
Istituzione Commissione Garante per lo Statuto			01 Spese correnti	01 Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo 01 Organi istituzionali		Euro 500.000,00		01 Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo 01 Organi istituzionali		Euro 500.000,00	